

ATTO DD 41/A19000/2023

DEL 07/02/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

OGGETTO: PR FESR 2021/2027 - Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24/06/2021 (Sezione II, Capo II, art. 59) Approvazione schema tipo di Accordo di Finanziamento tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A., per l'attuazione di Strumenti finanziari.

Premesso che:

il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 reca le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 disciplina il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);

la D.G.R. n. 3-4853 del 08/04/2022 ha approvato la proposta di Programma Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 per la presentazione alla Commissione Europea;

la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022)4787 del 15/07/2022 ha approvato l'Accordo di partenariato con l'Italia, presentato in via definitiva il 10/06/2022, che definisce l'orientamento strategico per la programmazione e le modalità per un impiego efficace ed efficiente dei fondi europei, tra cui il FESR, per il periodo di programmazione 2021-2027;

la Decisione di esecuzione C(2022)7270 final della Commissione del 7/10/2022 ha approvato il Programma "PR Piemonte FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Piemonte in Italia;

la D.G.R. n. 41-5898 del 28 ottobre 2022 ha preso atto della sopracitata Decisione di esecuzione C(2022)7270/2022, demandando alla Direzione regionale Competitività del Sistema regionale, in qualità di Autorità di gestione del PR FESR 2021-2027, tutti gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti necessari all'attuazione del Programma.

Preso atto che:

- il Capo II "Forme di sostegno da parte degli Stati membri", all'art. 52 del citato Regolamento (UE) 2021/1060, stabilisce che gli Stati membri adoperino i contributi dei fondi per fornire ai beneficiari sostegno sotto forma di sovvenzioni, Strumenti finanziari o premi o una combinazione di tali modalità;

- la Sezione II del Capo II del succitato Regolamento disciplina gli Strumenti finanziari, anche combinati con un sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni, nonché le modalità di attuazione dei medesimi;

- l'art. 59 del Regolamento (UE) 2021/1060, al paragrafo 3, lettera d) stabilisce che l'Autorità di gestione può procedere all'aggiudicazione diretta di un contratto per l'attuazione di uno Strumento finanziario ad organismi, anche rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 12 della direttiva 2014/24/UE. Nello specifico, trattasi di appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico, qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi;

b) oltre l'80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi;

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

- il medesimo art. 59 del Regolamento (UE) 2021/1060, al paragrafo 5, prevede che i termini e le condizioni dei contributi dei programmi a Strumenti finanziari siano stabiliti in Accordi di finanziamento tra:

a) i rappresentanti debitamente autorizzati dell'Autorità di gestione e l'organismo che attua un fondo di partecipazione, se applicabile;

b) i rappresentanti debitamente autorizzati dell'Autorità di gestione o, ove applicabile, dell'organismo che attua un fondo di partecipazione e l'organismo che attua un fondo specifico

e che tali Accordi di finanziamento debbano contenere tutti gli elementi indicati nell'Allegato X al Regolamento (UE) 2021/1060.

- l'Autorità di gestione, in occasione della presentazione del PR FESR alla Commissione Europea, ha predisposto il Piano di Rigenerazione Amministrativa (PRIGA), nel quale si individuano cinque tipologie di obiettivi da conseguire, tra cui la "riduzione degli oneri amministrativi e semplificazione"; per il conseguimento di tali obiettivi viene riproposta la standardizzazione delle procedure attuative, al fine di favorire l'omogenea applicazione delle regole.

Preso altresì atto che:

- con D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021 veniva approvata la riorganizzazione delle strutture del ruolo della Giunta Regionale, prevedendo, tra l'altro, la revisione delle declaratorie della Direzione e dei Settori della Direzione "Competitività del Sistema Regionale" presso cui è incardinata l'Autorità di Gestione del FESR, al fine di meglio esplicitare le funzioni svolte nell'ambito della Direzione, alla luce delle nuove strategie programmatiche in materia di competitività del sistema regionale nonché della nuova programmazione del PR FESR;

- con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 e s.m.i., la Regione Piemonte ha attribuito a Finpiemonte S.p.A. il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, attraverso lo svolgimento di attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere

finanziario e di servizio;

- l'art. 2, comma 2, lettera a) della legge regionale 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione, anche mediante appositi Strumenti finanziari, di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi ed altri benefici comunque denominati;

- l'art. 2 comma 4 della predetta legge dispone che: *“I rapporti tra la Finpiemonte s.p.a. e i soci, per lo svolgimento di attività affidate alla società, sono disciplinati da apposite convenzioni che ne definiscono finalità e regole di gestione e controllo”*;

- ai sensi delle disposizioni sopra richiamate ed in attuazione della D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022, è stata approvata la nuova “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.”, sottoscritta in data 14 luglio 2022, che individua gli elementi essenziali che devono avere i contratti di affidamento, la natura giuridica delle attività delegabili e i controlli della Regione sugli affidamenti;

- nell'ambito della regolamentazione dei rapporti tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A., l'art. 22 della Convenzione Quadro riconosce inoltre la specificità di gestione dei Fondi europei, nel caso di benefici cofinanziati dai Fondi comunitari o nazionali.

Considerato altresì che Finpiemonte S.p.A.:

- è una società controllata dalla Regione Piemonte ed opera in regime di *in house providing*, e con Delibera n. 143 del 27 febbraio 2019 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, la Regione Piemonte è stata inserita nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- è soggetta a controllo analogo da parte della Regione Piemonte secondo le modalità previste dalle linee guida approvate con D.G.R. 21-2976 del 12 marzo 2021 e rispetta le condizioni di cui all'art. 12 della direttiva 2014/24/UE;

- persegue esclusivamente finalità di pubblico interesse e, nel quadro della politica di programmazione regionale, grazie a una consolidata conoscenza del tessuto economico-sociale regionale, svolge attività strumentali alle funzioni della Regione;

- dispone di strumenti di controllo e garanzia quali l'applicazione delle norme sulla trasparenza, pubblicità e anticorruzione previste dalla Legge n. 241/90 e s.m.i. e dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nonché di un adeguato sistema di contabilità analitica;

- ha una esperienza pluriennale nella gestione di Fondi europei maturata nel corso delle precedenti programmazioni.

Alla luce del contesto sopra delineato, si ritiene opportuno approvare con il presente provvedimento uno schema tipo di Accordo di finanziamento tra la Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A., nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione Quadro, entro i limiti previsti dal succitato art. 22 della medesima Convenzione, ed in coerenza con le prescrizioni dei Regolamenti unionali di riferimento sopra richiamati.

Al fine di garantire una uniforme applicazione tra le strutture regionali, detto schema tipo costituisce il riferimento per la disciplina dei rapporti tra la società e le strutture regionali affidanti qualora queste ultime, sulla base di autonome e motivate valutazioni e nel rispetto delle disposizioni previste per l'affidamento a soggetti in house, ricorrano all'aggiudicazione diretta, ai sensi del succitato art. 59, paragrafo 3, lettera d), di un contratto a Finpiemonte S.p.A., per l'attuazione di uno Strumento finanziario (anche combinato ai sensi dell'art. 58).

Attestato che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale);
- il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la D.G.R. 29 aprile 2022, n. 1-4936 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte";
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24/06/2021 ed in particolare l'Allegato X al medesimo Regolamento;

DETERMINA

- di approvare lo "*Schema tipo di Accordo di finanziamento*", tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A., per l'attuazione di Strumenti finanziari, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione Quadro approvata con la D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022 e dei Regolamenti unionali di riferimento, quale Allegato 1 alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di stabilire che detto schema tipo costituisce il riferimento per la disciplina dei rapporti tra la società e le strutture regionali affidanti ogniquale volta queste ultime, sulla base di autonome e motivate valutazioni e nel rispetto delle disposizioni in materia di affidamenti a soggetti in house, procedano all'attuazione di uno Strumento finanziario (anche combinato ai sensi dell'art. 58 del Regolamento (UE) 2021/1060), mediante aggiudicazione diretta a Finpiemonte S.p.A., ai sensi del succitato art. 59, paragrafo 3, lettera d) del medesimo Regolamento;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRETTORE (A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE)

Firmato digitalmente da Giuliana Fenu

Allegato 1

SCHEMA TIPO DI ACCORDO DI FINANZIAMENTO Adottato in
applicazione dell'allegato X del Regolamento (UE)
N. 2021/1060 PER LA GESTIONE DELLA MISURA....., ,
presentato ai sensi dell'Allegato X del Regolamento
(UE) n. 2021/1060

TRA

REGIONE PIEMONTE - Direzione regionale,
Settore, in persona del Dirigente pro
tempore,, domiciliato per l'incarico
presso la Regione Piemonte, Via, Torino, C.F.
80087670016 (nel seguito Regione);

E

FINPIEMONTE S.p.A. - con sede in Torino, Galleria
San Federico n. 54, capitale sociale euro
i.v., con codice fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Torino 01947660013, in
persona del Direttore
Generale,, domiciliato per la
carica in Torino presso la sede sociale, a ciò
facoltizzato per procura a rogito
Notaio,
registrata, nel
seguito "Finpiemonte" ove congiuntamente anche

“Parti”;

Premesse

- Il presente “Accordo di Finanziamento” (di seguito Accordo) è adottato in applicazione dell’Allegato X del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

- con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17, che ha disciplinato la riorganizzazione di Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti

costituenti o partecipanti;

- in particolare l'art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata Legge regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte per la concessione ed erogazione, anche mediante appositi strumenti finanziari, di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, od ogni altro tipo di beneficio;

- ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 27 - 5128 del 27.05.2022, la Regione e Finpiemonte, in data 14 luglio 2022, hanno sottoscritto la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." (nel seguito Convenzione Quadro) che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente Accordo, a cui si fa rinvio per tutto quanto qui non esplicitamente richiamato.

- Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:

- è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale;
- opera esclusivamente a favore della Regione, e degli altri enti costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;

- con D.G.R. del è stata approvata la Misura..... inerente l'Obiettivo Specifico del Programma Regionale 2021/2027, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (nel seguito Misura), di importo pari a euro relativa alla, da attuarsi mediante l'istituzione di uno strumento finanziario;
- con D.D. n./A..... del è stata affidata la gestione della suddetta Misura a Finpiemonte;
- Finpiemonte assume il ruolo di soggetto attuatore dello strumento finanziario ai sensi dell'art. 59, paragrafo 5 del Regolamento (UE) n. 2021/1060;
- le Parti, con il presente Accordo, intendono definire il contenuto dell'affidamento delle attività connesse alla gestione della Misura, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione Quadro tra Regione e Finpiemonte approvata con D.G.R. n. 27-5128 del 27/05/2022 (entro i limiti previsti dall'art. 22) e nei Regolamenti unionali di riferimento.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

**Art. 1 - Strategia di investimento e attività
affidate**

1. Il presente Accordo ha ad oggetto l'esercizio delle funzioni e lo svolgimento delle attività specificate negli articoli seguenti, relative alla gestione della Misura, istituita secondo quanto indicato nelle premesse.

2. La Misura è attuata da Finpiemonte per perseguire le finalità dell'intervento in materia di del PR FESR 2021/2027 della Regione Piemonte.

3. Finpiemonte si impegna a seguire la seguente strategia di investimento anche ai sensi dei criteri previsti dalla D.G.R. n. e dalla Determina Dirigenziale con la quale si approva il presente Accordo.

4. La Misura persegue l'obiettivo di, utilizzando quale forma di sostegno (specificare: prestito, sovvenzioni combinate a strumento finanziario).

5. I destinatari finali sono

6. La Misura supporta gli investimenti finalizzati all'acquisto di

7. A tal fine, la Misura prevede di concedere l'agevolazione con diverse intensità e massimali

8. Finpiemonte svolge le attività di gestione e di controllo. In particolare, sono affidate a Finpiemonte le seguenti attività:

a. il supporto alla definizione dello strumento finanziario e alla predisposizione delle procedure di presentazione e gestione delle istanze;

b. i convenzionamenti con il sistema bancario;

c. la ricezione delle istanze e la verifica dei criteri di ricevibilità, ammissibilità, tecnico-finanziaria e del merito delle istanze;

d. l'adozione del provvedimento di concessione o diniego del beneficio e relativa notifica ai destinatari finali. Il provvedimento di concessione deve richiamare la responsabilità dei destinatari finali in materia di comunicazione e visibilità, in conformità all'allegato IX e all'art.50, par.1, lett. c del Reg. (UE) 2021/1060;

e. l'erogazione delle agevolazioni, anche per il tramite del sistema bancario, e gestione contabile connessa;

f. la ricezione e la verifica della documentazione prodotta dai destinatari finali,

inerente le spese effettivamente sostenute;

g. la gestione di varianti e proroghe;

h. l'adozione degli atti di revoca e l'attivazione per i recuperi degli indebiti, anche attraverso il sistema bancario;

i. l'accertamento degli illeciti amministrativi e l'irrogazione delle relative sanzioni, in attuazione dell'art. 2, comma 2, lettera m bis) della l.r. n. 17/2007. Il procedimento sanzionatorio è regolato dalle disposizioni di cui alla l. 689/1981;

j. la gestione finanziaria e contabile, connessa alla gestione dei fondi pubblici trasferiti;

k. l'assistenza e informazione all'utenza;

l. l'eventuale consultazione e implementazione dei registri e banche dati per la verifica del rispetto dei vincoli prescritti dalla Misura;

m. le analisi e verifiche, tecniche e finanziarie, sull'avanzamento della Misura;

n. la realizzazione dei controlli - documentali e in loco - inerenti le operazioni finanziate e realizzate in conformità alle disposizioni del Sistema di Gestione e Controllo del Programma;

o. la sorveglianza e il monitoraggio dei flussi di spesa;

p. una relazione finale della gestione che evidenzi i risultati e le eventuali ricadute dello strumento finanziario;

q. ogni eventuale adempimento relativo alla gestione dello strumento finanziario (SF) e all'inquadramento della misura nel PR FESR 2021-2027.

Art. 2 - Piano aziendale

1. Ai fini dell'attuazione dello strumento è stato redatto il relativo Piano aziendale che fa parte integrante del presente Accordo (Allegato 1).

Art. 3 - Risultati prefissati

1. L'applicazione dello strumento finanziario, così come strutturato, permetterà di
.....
.....

2. La Misura si prefigge, inoltre, di concorrere direttamente, non solo a raggiungere l'obiettivo specifico, ma anche i target degli indicatori di output e finanziari previsti dal PR FESR. In particolare la Misura intende contribuire in maniera diretta a conseguire i valori target relativamente a Essa, inoltre,

sostiene il conseguimento dei target....

**Art. 4 - Disposizioni per il controllo
dell'attuazione degli investimenti e dei flussi di
opportunità d'investimento**

1. Ai fini del controllo dell'attuazione dello strumento finanziario e della rendicontazione da parte dello strumento finanziario all'Autorità di Gestione, in conformità con quanto previsto all'art. 42 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, Finpiemonte si impegna a comunicare in una relazione annuale, che verrà consegnata alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello considerato:

- a) le spese ammissibili allo strumento finanziario;
- b) l'importo complessivo del sostegno concesso ai destinatari finali;
- c) l'importo complessivo del sostegno effettivamente erogato agli stessi;
- d) l'importo delle risorse pubbliche e private mobilitate in aggiunta ai fondi;
- e) i costi di gestione sostenuti o le commissioni di gestione pagate per la Misura;
- f) i progressi compiuti nel raggiungimento dell'effetto leva degli investimenti effettuati

dallo strumento;

g) gli interessi e le altre plusvalenze generati dal sostegno del PR FESR allo strumento finanziario e delle risorse rimborsate;

h) i controlli effettuati ed i relativi esiti;

i) la situazione di revoche e recuperi.

Le informazioni del presente articolo devono essere altresì riscontrabili all'interno del sistema informativo.

2. Permangono, invece, in capo al Settore regionale competente, le attività relative all'adozione degli atti su cui si basa la Misura oggetto del presente Accordo, la definizione della dotazione finanziaria, le eventuali procedure di comunicazione e notifica alla commissione UE, fermo restando l'obbligo, per Finpiemonte, di assicurare la collaborazione ed il sostegno tecnico e operativo alle strutture regionali responsabili dello svolgimento di tali compiti e adempimenti, nonché le funzioni di vigilanza e controllo previste dall'art. 7 della Convenzione Quadro.

Art. 5 - Requisiti in materia di audit

1. Ai sensi dell'art. 82 del Regolamento n. 2021/1060, Finpiemonte si obbliga ad assicurare la

disponibilità di tutti i documenti giustificativi per un periodo minimo di 5 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento a favore del destinatario finale.

I documenti vengono conservati sotto forma di originali o di copie conformi all'originale o su supporti per dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.

2. Finpiemonte, inoltre, si impegna a gestire i fondi con una propria contabilità separata conformemente, ove applicabile, all'art. 58, paragrafo 6, del Regolamento n. 2021/1060 e con procedure informatizzate in grado di consentire in ogni momento un'analisi comparativa degli aiuti concessi, l'utilizzo e l'ammontare del capitale dello strumento, evidenziando anche i destinatari delle risorse nonché le eventuali perdite, oneri di gestione, frutti civili e altri proventi. Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria delle risorse e quant'altro non previsto nel presente Accordo, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.

3. I requisiti minimi per la documentazione

da conservare e da rendere disponibile in caso di audit da parte dell'Autorità di Audit, dei revisori della Commissione e della Corte dei conti europea, al fine di consentire la verifica della conformità alla legislazione nazionale e dell'Unione sono definiti nella pista di controllo posta in essere dall'Autorità di gestione del PR, secondo l'art. 69, paragrafo 6, del Regolamento n. 2021/1060 e relativo Allegato XIII. In particolare essi sono:

- i documenti relativi all'istituzione dello strumento finanziario, come ad es. gli accordi di finanziamento, ecc.;
- i documenti che individuano gli importi conferiti allo strumento finanziario da ciascun programma e nell'ambito di ciascuna priorità, le spese ammissibili nell'ambito di ciascun programma e gli interessi e le altre plusvalenze generati dal sostegno dei Fondi e dal reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei Fondi in conformità agli articoli 60 e 62;
- i documenti relativi al funzionamento dello strumento finanziario, compresi quelli riguardanti la sorveglianza, la rendicontazione e le verifiche;
- i documenti relativi al disimpegno dei contributi

del programma e alla liquidazione dello strumento finanziario;

- i documenti relativi ai costi e alle commissioni di gestione;

- i moduli di domanda e relativa documentazione correlata;

- le liste di controllo e le relazioni degli organismi che attuano lo strumento finanziario;

- gli esiti dei controlli effettuati attraverso il Registro Nazionale Aiuti ivi incluse le eventuali dichiarazioni in materia di aiuti "de minimis";

- gli atti attinenti al sostegno fornito dallo strumento finanziario a favore dei destinatari finali;

- la relazione tecnica contenente le prove del fatto che il sostegno fornito attraverso lo strumento finanziario sarà usato per la finalità prevista;

- le registrazioni dei flussi finanziari tra l'autorità di gestione e lo strumento finanziario, all'interno dello strumento finanziario a tutti i livelli e fino ai destinatari finali;

- le registrazioni separate o i codici contabili distinti relativi al contributo di un programma versato dallo strumento finanziario a favore del

destinatario finale.

**Art. 6 - Prescrizioni e procedure per la gestione
del contributo**

1. La Regione trasferirà a Finpiemonte su apposito conto corrente bancario la dotazione finanziaria dello Strumento finanziario pari a euro, di cui eurorelativi a quota FESR e euro...di quota nazionale secondo le modalità di seguito definite, anche in considerazione di quanto stabilito dall'art. 92 del Regolamento (UE) n. 2021/1060.

L'importo della dotazione finanziaria dello SF destinata al sostegno dei prestiti è pari a euro...; mentre l'importo della dotazione finanziaria dello SF destinata al sostegno delle sovvenzioni è pari a euro.... Tali importi potranno essere rimodulati ad invarianza della dotazione finanziaria complessiva dello strumento, in caso di necessità e tramite formalizzazione per iscritto.

Anticipazione: trasferimento a Finpiemonte del 30% della dotazione finanziaria complessiva del fondo di cui al paragrafo precedente.

Erogazioni intermedie: trasferimento a Finpiemonte di ulteriori quote del 20% della dotazione finanziaria complessiva del fondo a seguito di ogni

incremento dell'importo delle erogazioni in favore dei destinatari finali da parte di Finpiemonte pari al 20% della dotazione finanziaria medesima. Quanto previsto dal presente paragrafo si applica sino al raggiungimento di un ammontare di erogazioni in favore dei destinatari finali pari al 60% della dotazione finanziaria del fondo.

Erogazione finale: trasferimento a Finpiemonte della quota residua del 10% della dotazione finanziaria complessiva del fondo a fronte del raggiungimento di un importo di erogazioni in favore dei destinatari finali da parte di Finpiemonte pari ad almeno l'80% della dotazione finanziaria medesima.

Finpiemonte si impegna ad utilizzare le risorse ricevute tenendo conto dell'andamento delle concessioni, nel rispetto della dotazione complessiva stabilita per le due forme di sostegno e del principio della contabilità separata.

2. In caso di mancato raggiungimento entro il termine indicato all'art. 13 di un ammontare complessivo di erogazioni in favore dei destinatari finali da parte di Finpiemonte pari al 100% della dotazione finanziaria complessiva del fondo, Finpiemonte procederà alla restituzione a Regione

Piemonte della differenza tra quanto ricevuto da Regione Piemonte e il suddetto ammontare complessivo di erogazioni effettuate.

3. Finpiemonte si impegna a trasmettere periodicamente all'Autorità di Gestione del PR FESR, con l'ausilio del sistema informatico del PR FESR, le dichiarazioni di spesa e le richieste di trasferimento di risorse corredate dai dati relativi ai destinatari finali, agli importi concessi, agli importi erogati e alle spese di gestione sostenute.

4. Inoltre, allo scopo di monitorare le necessità di liquidità dello strumento verranno comunicati i dati relativi alle domande ancora in istruttoria e alle domande già valutate ma non ancora concesse, con le relative previsioni di concessione ed erogazione.

5. Ai sensi dell'art. 59, comma 6 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, la responsabilità finanziaria dell'Autorità di Gestione non supera l'importo impegnato a favore dello strumento finanziario nell'ambito del presente Accordo di finanziamento.

Art. 7 - Requisiti e procedure per la gestione degli interessi e altre plusvalenze generate di cui all'articolo 60, comprese le operazioni/gli investimenti di tesoreria accettabili, e le responsabilità e gli obblighi delle parti interessate

1. Conformemente a quanto definito all'Art. 60 del Regolamento (UE) N. 2021/1060, la dotazione della Misura è investita secondo le regole della gestione attiva della tesoreria e il principio della sana gestione finanziaria, nonché secondo modalità che consentano una mobilitazione immediata.

A tal fine, Finpiemonte opera nel rispetto della Convenzione Quadro, in particolare attenendosi alle disposizioni previste al Capo II.

2. Gli eventuali interessi maturati e le altre plusvalenze, al netto della ritenuta d'acconto, vengono riaccreditati sul conto corrente di pertinenza della Misura e reimpiegati per lo stesso obiettivo o per la copertura dei costi o delle commissioni di gestione.

3. Finpiemonte garantisce il mantenimento di registrazioni adeguate della destinazione degli interessi e delle eventuali altre plusvalenze.

Art. 8 - Disposizioni relative al calcolo e al pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario

1. La Regione riconosce a Finpiemonte le commissioni di gestione dello strumento finanziario, determinate secondo un prezzo concordato per i servizi resi, basato sulla performance e nel rispetto dei vigenti parametri di congruità adottati dalla Regione Piemonte.
2. Le commissioni di gestione non devono superare i massimali definiti dal Regolamento (UE) n. 2021/1060 art. 68, par. 4.
3. L'ammontare delle commissioni di gestione è convenuto tra le Parti in €, pari al% dell'importo complessivo atteso delle erogazioni ai destinatari finali.
4. Il pagamento delle commissioni di gestione è assicurato dalla dotazione dello strumento finanziario nonché dagli eventuali interessi e plusvalenze generate dal sostegno del PR FESR allo strumento finanziario, in conformità di quanto disposto dall'art. 60, p. 2, del Regolamento UE 2021/1060.
5. Il pagamento verrà effettuato mediante

autorizzazione della Regione al prelievo dal fondo a seguito della validazione della relativa dichiarazione di spesa che Finpiemonte deve presentare entro il 31 gennaio di ogni anno e, trattandosi di commissioni di gestione, ai sensi dell'art. 68 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, l'importo del documento di spesa trasmesso all'AdG da Finpiemonte per il pagamento deve essere commisurato alla performance dello strumento finanziario. La dichiarazione deve contenere il documento analitico di performance del fondo, che dia evidenza delle erogazioni fatte (beneficiari e dettaglio delle erogazioni) e del rispetto della commissione di gestione, nella percentuale stabilita al comma 3 del presente articolo, nonché del rispetto dei massimali definiti dal Regolamento (UE) n. 2021/1060 art. 68, par. 4.

La determinazione dirigenziale di autorizzazione al prelievo sarà adottata entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento fiscale giustificativo.

6. Ad integrazione della documentazione di cui al comma 5 del presente articolo, alla scadenza del contratto di affidamento, Finpiemonte trasmette il documento analitico che dia evidenza degli elementi

necessari per verificare il rispetto, in misura complessiva e considerando il totale degli importi erogati e dei corrispettivi liquidati, dei vigenti parametri di congruità adottati dalla Regione Piemonte.

**Art. 9 - Disposizione di liquidazione dello strumento finanziario compreso il reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei fondi durante e dopo il periodo di ammissibilità ai sensi del paragrafo 1, lettere i) e l), dell'Allegato X
Regolamento (UE) 2021/1060**

1. Il Fondo costituito da Finpiemonte per la gestione dello Strumento finanziario potrà subire incrementi o decrementi secondo quanto previsto dal presente Accordo e dall'art. 17, comma 5, della Convenzione Quadro.
2. Considerata la natura rotativa della parte dello strumento finanziario destinata al sostegno dei prestiti, per effetto della quale il Fondo verrà rialimentato dal rimborso dei prestiti erogati, non è identificabile un termine di liquidazione dello Strumento finanziario.
3. Ai sensi dell'art. 62 del Regolamento (UE) n. 2021/1060:

- le risorse restituite agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti fino al termine del periodo di ammissibilità, sono reimpiegate per ulteriori investimenti, attraverso lo stesso strumento finanziario, conformemente agli specifici obiettivi definiti nell'ambito della priorità e, se del caso, per il rimborso dei costi di gestione sostenuti, per il pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario e per coprire le perdite rispetto all'importo nominale del contributo dei fondi allo Strumento finanziario risultante da interessi negativi, ove tali perdite si verificano nonostante la gestione attiva della tesoreria ovvero da commissioni e costi di gestione associati a tali ulteriori investimenti, tenuto conto del principio di sana gestione finanziaria;

- le risorse restituite agli strumenti finanziari durante un periodo di almeno otto anni dopo la fine del periodo di ammissibilità sono reimpiegate in conformità degli obiettivi strategici del programma per il quale erano stati costituiti gli strumenti finanziari, nello stesso strumento finanziario o, in seguito al disimpegno di tali risorse dallo strumento finanziario, in

altri strumenti finanziari o in altre forme di sostegno sulla base delle indicazioni dell'Autorità di Gestione.

4. Finpiemonte è autorizzata alla gestione delle somme introitate di cui al comma 3 del presente articolo, utilizzando le medesime forme di sostegno previste all'articolo 4, comma 1, del presente Accordo, avendo cura di procedere alle apposite registrazioni contabili.

5. La Regione riconosce a Finpiemonte una remunerazione sulla gestione degli impieghi di cui al comma 4 del presente articolo, tramite commissioni di gestione determinate nella medesima misura percentuale indicata all'articolo 8, comma 3, applicata alle erogazioni effettuate ai sensi del presente articolo. Il pagamento delle commissioni è assicurato dalle risorse di cui al comma 3 del presente articolo.

**Art. 10 - Condizioni di un eventuale ritiro totale
o parziale dei contributi dei programmi erogati**

1. In base all'andamento mensile ed all'analisi della Misura effettuata almeno una volta all'anno, valutato l'andamento delle domande pervenute dai destinatari finali e quelle finanziate, si potrà

procedere alla variazione della dotazione in base ai dati effettivamente riscontrati.

2. Qualora si riscontrasse uno scarso utilizzo della dotazione stimata per lo strumento, fatte salve eventuali variazioni delle regole di accesso alla Misura, si potrà rimodulare la dotazione complessiva destinando la parte sottratta ad altre iniziative su indicazione dell'Autorità di Gestione.

Art. 11 - Disposizioni volte a garantire che gli organismi di attuazione degli strumenti finanziari gestiscano detti strumenti in modo indipendente e conformemente alle norme professionali pertinenti, e agiscano nell'interesse esclusivo delle parti che forniscono i contributi allo strumento finanziario

1. Finpiemonte svolgerà le attività elencate all'art. 1 in autonomia gestionale ed organizzativa, nel rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa e in osservanza delle vigenti Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati della Regione operanti in regime di "in house providing" strumentale. Finpiemonte assicura la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e

trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

2. La Struttura affidante si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate dalla Regione, attinenti le materie oggetto di affidamento.

3. Finpiemonte dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Accordo, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabili.

4. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Accordo.

5. Finpiemonte assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dalla Regione e/o terzi che trovino causa nell'inadempimento delle

prestazioni oggetto del presente Accordo, e nella mancata esecuzione a regola d'arte delle stesse.

6. Nel corso dell'esecuzione dell'Accordo, Finpiemonte dovrà manlevare e tenere indenne la Regione dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso la Regione per cause riconducibili alle attività svolte da Finpiemonte in ragione del presente Accordo.

7. Finpiemonte assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione del servizio, e deve tenere indenne la Regione da qualsivoglia responsabilità verso i terzi, che sia conseguente a ritardi, di Finpiemonte, o delle imprese o soggetti da quest'ultimo incaricati, nell'esecuzione degli obblighi assunti con il presente Accordo.

Art. 12 - Modalità di revisione dell'Accordo

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora dovessero intervenire modificazioni della normativa di riferimento o della Convenzione Quadro, che potrebbero comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in

oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.

2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comporteranno revoca dell'affidamento oggetto del presente Accordo né deroga alla durata di quest'ultimo.

Art. 13 - Durata dell'Accordo

1. Le parti concordano che le disposizioni previste dal presente accordo siano valide fino al

Art. 14 - Revoca dell'Accordo

1. Il presente Accordo potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di Finpiemonte nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 15 - Risoluzione dell'Accordo

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente Accordo si risolve qualora le Parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello

stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, deve contestare a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti.

A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi adottati nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo comporta a carico di Finpiemonte attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del d.lgs. 193/2006 e s.m.i. Per tale ragione Finpiemonte ai fini dell'adempimento del presente Accordo è nominata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR.

2. Finpiemonte, quale Responsabile esterno del trattamento è autorizzata a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4 del GPRD).

3. Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente Accordo Finpiemonte e gli eventuali sub-responsabili da essa nominati devono osservare gli obblighi e istruzioni indicate nell'Allegato 2, quale parte integrante e sostanziale del presente Accordo e che si accetta con la sottoscrizione del medesimo.

**Art. 17 - Codice di comportamento e Piano
Anticorruzione**

1. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare

gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-1717 del 13.07.2015, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente Accordo, anche se non materialmente allegato alla stessa.

2. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte deve astenersi dal concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e dall'attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei confronti della stessa Finpiemonte poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

3. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte si impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di integrità presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito

istituzionale di Regione Piemonte.

Art. 18 - Rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Accordo, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro, ove compatibile con la normativa unionale, nazionale e regionale di riferimento.

**Art. 19 - Repertoriamento e registrazione in caso
d'uso**

1. Il presente Accordo è soggetto a repertoriamento presso il Settore regionale competente ed al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972. L'imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente. L'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente Accordo avviene attraverso il versamento mediante F24, utilizzando il codice tributi 1552, anno di riferimento

2. Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26/4/1986 e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, sono a carico della parte che ne chiede la registrazione.

Art. 20 - Foro Competente

1. Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

REGIONE PIEMONTE

Settore

Il Dirigente

.....

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del
d.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

FINPIEMONTE S.P.A

Il Direttore Generale

.....

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del
d.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Allegato 1 - **Piano aziendale**

Allegato 2 - Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte S.p.A., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679.

Nell'ambito dell'Accordo per l'affidamento delle attività relative alla gestione _____, di cui il presente documento è allegato quale parte integrante e sostanziale e perciò accettato con la sottoscrizione dell'Accordo suddetto, FINPIEMONTE S.p.A. assume il ruolo di responsabile esterno del trattamento (nel seguito Responsabile), come previsto all'art. 5 della Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a FINPIEMONTE S.p.A., approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 27-5128 del 27/05/2022.

Quale responsabile, FINPIEMONTE s.p.a. ottempera alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (nel seguito GDPR), del D.lgs. 196/2003 (come modificato dal D.lgs. 101/2018), nonché agli obblighi e istruzioni di seguito indicati dal Responsabile della Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale, quale delegato del titolare (Giunta

regionale) ai sensi della D.G.R. n. 1-6847 del 18/5/2018.

1. DEFINIZIONI

Ai sensi dell'art. 4 del GDPR si intende:

- per «**Responsabile del trattamento**» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- per «**Trattamento**» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- per «**Dato personale**»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera

identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:

a. trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;

b. raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di

archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;

c. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

d. esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

e. conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI

I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale che il Responsabile esterno è

autorizzato ad effettuare sono i seguenti:

- raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale aggiornamento.

I trattamenti dei dati personali sono finalizzati ad adempiere alla concessione e all'erogazione dei contributi e ai necessari controlli di legge.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dal presente Accordo e alle istruzioni ivi contenute.

4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI

Tipo di dati personali

I dati che possono essere oggetto di trattamento, coerentemente con quanto previsto dai singoli avvisi pubblici, sono messi a disposizione dal Delegato del Titolare o raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati personali sono i seguenti:

- dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale ed estremi del documento di riconoscimento)
- eventuali dati relativi a condanne penali e

reati.

Categorie di interessati

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche delegate alla presentazione delle domande di partecipazione alla Misura denominata.....in nome e per conto dei soggetti beneficiari ammissibili.

Banche dati

- Gestionale dei Finanziamenti e di Protocollo (Finpiemonte s.p.a.);

5. DURATA DEI TRATTAMENTI

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi di cui al presente Accordo.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto

del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, di conservazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.), anche per consentire eventuali *audit* da organismi nazionali o regionali di controllo.

6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO

Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del D.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018), il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le

misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Di seguito si indicano le Misure ritenute adeguate a garantire la protezione dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR:

a) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

c) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e

organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile deve altresì:

- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;

- vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile esterno si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;

- assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del GDPR;

- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative

adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 13 - 22 del GDPR;

- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32 - 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;

- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati ordinariamente.

7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella realizzazione delle attività previste dal presente Accordo.

A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli interventi e/o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto relativamente ai sub-responsabili.

8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità per effettuare i trattamenti oggetto del presente Accordo.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del presente del Accordo.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale

(hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del presente Accordo dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni del contratto di servizi.

Conseguentemente, i dati non saranno:

- 1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nel presente Accordo;
- 2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
- 3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'avviso pubblico e del presente atto.

9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 5 del GDPR, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo

conto, evidenziando:

a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49 par. 2, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA.

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale

al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del RGPD).

Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa *pro tempore* vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli

adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento; il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente Accordo e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente Accordo.

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.